



Ritenuto in fatto

Il sig. Arcadipane Salvatore chiedeva alla Corte d'appello di Catania, con ricorso depositato in data 13 ottobre 2011, il riconoscimento dell'equa riparazione, ai sensi della legge 24 marzo 2001, n. 89, per la irragionevole durata di un processo civile (avente ad oggetto la declaratoria di simulazione di alcun atti di compravendita) instaurato nel marzo 1995 dinanzi al Tribunale di Caltanissetta, definito, in primo grado, con sentenza emessa il 10 ottobre 2006 e, quindi, in appello con sentenza depositata il 30 ottobre 2010, invocando la condanna del Ministero della Giustizia al risarcimento del danno non patrimoniale subito da quantificarsi in euro 11.000,00 (in relazione alla durata eccedente quella ritenuta ragionevole), oltre interessi legali dalla domanda al soddisfo o, in subordine, nella diversa misura, maggiore o minore, che sarebbe stata ritenuta congrua.

Nella costituzione del resistente Ministero, la Corte di appello adita, con decreto depositato il 28 dicembre 2011, rigettava il ricorso così come proposto dall'Arcadipane, con compensazione delle spese giudiziali. A sostegno della decisione adottata la Corte territoriale rilevava che la domanda del ricorrente non poteva essere accolta poiché egli era rimasto contumace per tutta la durata del giudizio presupposto (sia in primo che in secondo grado) fino all'emanazione della sentenza di appello, senza prendere parte ad alcuna fase del processo stesso.

Avverso il menzionato decreto (non notificato) ha proposto ricorso per cassazione l'Arcadipane Salvatore, con atto notificato il 26 aprile 2012, sulla base di due motivi. Il Ministero della Giustizia si è costituito con controricorso.

Considerato in diritto



1. - Con il primo motivo dedotto il ricorrente ha denunciato (ai sensi dell'art. 360, n. 3, c.p.c.) la violazione e falsa applicazione della legge n. 89 del 2001, in relazione alla ritenuta erronea insussistenza, da parte della Corte di appello etnea, del necessario presupposto dell'avvenuta costituzione in giudizio della parte ai fini del riconoscimento dell'indennizzo conseguente alla durata irragionevole del processo, trascurando, invece, la decisiva circostanza che, pur essendo rimasto contumace, esso ricorrente aveva pur sempre rivestito la posizione di parte processuale nel giudizio di merito e che, pertanto, egli era stato destinatario degli effetti processuali della sentenza emessa all'esito del giudizio stesso.

2.- Con il secondo motivo il ricorrente ha censurato il decreto impugnato per motivazione contraddittoria e/o insufficiente circa la ritenuta insussistenza della predetta condizione, anche in considerazione della circostanza che all'altro convenuto, nello stesso giudizio presupposto, Costa Salvatore, era stato riconosciuto il ruolo di "parte processuale" ed era stato indennizzato, benché non costituitosi.

3. Rileva il collegio che i due motivi – esaminabili congiuntamente siccome strettamente connessi – sono infondati e devono, pertanto, essere rigettati.

Il diritto all'indennizzo da durata irragionevole del processo, in relazione all'impianto complessivo della legge n. 89 del 2001 e della "ratio" da ritenersi sottesa alla stessa, presuppone che la parte abbia concretamente partecipato al giudizio presupposto, ovvero che non sia rimasta contumace per tutta la sua durata, poiché, qualora abbia assunto consapevolmente tale posizione, non può ritenersi che essa abbia acquisito la qualità di parte danneggiata in conseguenza della possibile durata irragionevole del processo, non assumendo alcuna influenza, al riguardo, che essa sia, poi, destinataria degli effetti della sentenza emessa all'esito del medesimo giudizio, costituendo



questa una conseguenza naturale del processo, alla quale tutte le parti sono esposte una volta che si sia ritualmente instaurato tra le stesse il contraddittorio.

Né ha alcuna rilevanza, ai fini che rilevano in questa sede, l'affermazione del principio che il danno non patrimoniale è, di norma, conseguente alla verifica della durata irragionevole del processo, perché esso presuppone pur sempre che la parte si sia effettivamente costituita, ovvero che abbia assunto il ruolo di parte processuale attiva e, quindi, concretamente suscettibile di ricevere un danno dalla violazione del termine di ragionevole durata del processo, potendo rilevare soltanto la circostanza di una possibile costituzione tardiva della parte nel corso del giudizio già iniziato, in ordine alla quale, poi, procedere al computo della eventuale durata irragionevole per la fase successiva all'intervenuta costituzione in giudizio.

Del resto, su un piano generale, è risaputo che, **ancorché sia incontestabile che il contumace assume la qualità di parte** (e al relativo procedimento contumaciale il codice di rito civile dedica un apposito capo ricompreso tra l'art. 290 e l'art. 294, la cui disciplina si estende, in quanto compatibile, anche al giudizio di appello, ai sensi dell'art. 359 c.p.c.), **la partecipazione attiva al processo costituisce, tuttavia, un onere e non un obbligo della parte interessata**; peraltro, lungi dall'attribuire alla mancata acquisizione di una presenza attiva (mediante la costituzione formale) nel processo alcuna conseguenza di soccombenza automatica o, comunque, alcuna conseguenza di per se stessa sfavorevole al contumace, l'ordinamento provvede, al contrario, a ridurre, nei limiti del possibile e del giusto nell'ambito della sistematica complessiva del processo civile, il pregiudizio che, in linea di fatto, può derivare al contumace dalla sua mancata partecipazione effettiva al giudizio (e, a tal proposito,



sono preposte le garanzie previste proprio dalla disciplina del richiamato "procedimento contumaciale").

La contumacia, dunque, consiste in una situazione di inattività unilaterale nell'ambito del principio della disponibilità della tutela giurisdizionale, che consegue al mancato esercizio del potere-onere di costituzione di una parte e che deve essere dichiarata dal giudice previa verifica della sussistenza dei relativi presupposti.

In virtù di tali presupposti e tenendo conto delle condizioni previste dall'art. 2 della legge n. 89 del 2001, ritiene il collegio che il contumace non può considerarsi una parte del giudizio alla quale sia riconoscibile la titolarità del diritto all'indennizzo da durata irragionevole del processo, poiché esso implica necessariamente che la parte abbia subito, in concreto, un danno (patrimoniale o non patrimoniale) che sia, in effetti, riconducibile alla protrazione intollerabile del processo oltre la sua durata valutata, appunto, come ragionevole (complessivamente computata in sei anni per i tre gradi di giudizio), ragion per cui **solo la parte che abbia, in realtà, attivamente partecipato al processo in quanto costituita può subire quel patema d'animo ovvero quella sofferenza psichica causata dal superamento del limite ragionevole della durata del processo e, quindi, assumere la qualità di "parte danneggiata" (che costituisce la condizione imprescindibile tutelata dalla legge n. 89 del 2001).** Non può, invece, essere attribuita tale qualità a chi ha scelto, consapevolmente, di non costituirsi nel giudizio e, quindi, sostanzialmente, di disinteressarsi dello stesso, dimostrandosi, in linea potenziale, incurante degli effetti di una possibile decisione negativa nei suoi confronti (ed insensibile ai tempi di svolgimento del processo, che, peraltro, non di rado, pur rimanendo posizionato solo "alla finestra", auspica che si protraggano oltre quella che dovrebbe essere la loro fisiologica durata).

A handwritten signature in dark ink, consisting of a stylized 'S' followed by a vertical line and a small flourish.



E che la legge n. 89 del 2001 ponga riferimento, ai fini che qui interessano, solo alla parte costituita lo si desume "a contrario" anche dalla valorizzazione, in funzione del computo dal periodo complessivo effettivamente ricollegabile alla durata irragionevole del processo, della detrazione da esso (per come previsto dalla secondo comma dell'art. 2 della stessa legge) del decorso del tempo addebitabile al "comportamento delle parti" per un uso distorto o non propriamente ortodosso della funzione giurisdizionale (cfr. Cass. n. 7389 del 2005 e Cass. n. 8515 del 2006), elemento – questo – che presuppone, necessariamente, la loro preventiva costituzione in giudizio e, quindi, un ruolo attivo nell'ambito della progressione delle scadenze processuali che non si concilia con la condizione del contumace, che ha, invece, una valenza meramente neutra e, di fatto, ininfluyente sullo sviluppo dei tempi di svolgimento del processo. Del resto, la stessa giurisprudenza di questa Corte (v., ad es., Cass. n. 2248 del 2007) ha rilevato che il comportamento non collaborativo delle parti può ben influire sulla determinazione discrezionale dell'indennizzo relativo al danno non patrimoniale, con ciò manifestando che l'apprezzamento di tale condotta implica che la parte istante si sia costituita nel giudizio presupposto.

Oltretutto, costituisce principio ormai consolidato della giurisprudenza di questa Corte (v., in particolare, Cass. n. 1715 del 2008, ord.; Cass. n. 16838 del 2010 e, da ultimo, Cass. n. 12161 del 2012) l'asserto secondo cui, ai fini dell'accertamento della durata ragionevole del processo, a fronte di una cospicua serie di differimenti chiesti dalla parte, o non opposti, e disposti dal giudice istruttore, si deve distinguere, come impone l'art. 2, secondo comma, della legge n. 89 del 2001, tra tempi addebitabili alle parti e tempi addebitabili allo Stato per la loro evidente irragionevolezza e pertanto, salvo che sia motivatamente evidenziata una vera e propria strategia dilatoria di parte, idonea ad impedire l'esercizio dei poteri di direzione del processo, propri del



giudice istruttore, è necessario individuare la durata irragionevole comunque ascrivibile allo Stato, ferma restando la possibilità che la frequenza ed ingiustificatezza delle istanze di differimento incida sulla valutazione del patema indotto dalla durata e, conseguentemente, sulla misura dell'indennizzo da riconoscere.

Peraltro, in linea generale, è risaputo che – in base al richiamato disposto dell'art. 2, comma secondo, della legge n. 89 del 2001 - il lasso di tempo massimo superato il quale la durata del processo diviene irragionevole deve essere desunto dalla complessità del caso e dal comportamento del giudice e delle parti, nonché di ogni altra autorità chiamata a concorrervi o comunque a contribuire alla sua definizione, - e cioè valutando, in concreto, la natura delle questioni giuridiche proposte, il numero delle parti in causa, la quantità e complessità degli scritti difensivi depositati in giudizio e delle prove da espletare, la necessità, a fini istruttori, dei rinvii ed il lasso di tempo intercorso fra un rinvio e l'udienza successiva (alla luce del disposto dell'art.81 disp. att. c.p.c.), le carenze di organico causative del possibile congelamento dei ruoli, l'eventuale stasi determinata dalle astensioni degli avvocati (da valutarsi, ancorché in una misura congrua, nella loro oggettività ed in riferimento alla mancanza, nel vigente ordinamento, di mezzi predisposti dallo Stato per ovviare alla paralisi degli uffici giudicanti a causa di tali, non rari fenomeni) -, **il tutto depurato dai ritardi attribuibili alla condotta dilatoria delle parti, da identificarsi sia nell'uso (specie se capzioso) dei mezzi che l'ordinamento pone legittimamente a disposizione delle stesse, sia nell'utilizzo di strumenti che si pongono al di fuori dei normali schemi processuali, che abbiano, quindi, contribuito con incidenza causale a rendere irragionevole la durata del processo (situazioni,**



queste, che – come appare evidente e logico comprendere - non sono compatibili con la condizione di contumacia).

La riportata ricostruzione, oltre che sulla scorta dei principi generali e della ragione giustificatrice insita nella stessa legge n. 89 del 2001, si desume anche dalla più recente giurisprudenza di questa Corte (in tal senso rimanendo superato l'“obiter” contrario desumibile dall'ordinanza della I sezione n. 21508 del 2007, nella quale si attestava semplicemente che il diritto all'equa riparazione non poteva essere escluso dalla condizione processuale della contumacia “considerando che il contumace è parte del giudizio”) che, per l'eventualità della morte della parte costituita in giudizio ed ai fini del riconoscimento del diritto dell'erede al conseguimento “iure proprio” dell'equa riparazione, ha ritenuto che tale diritto può essere considerato legittimamente spettante con decorrenza dal momento in cui l'erede, con la sua costituzione in giudizio, ha assunto, a sua volta, la qualità di parte attiva (e, quindi, realmente danneggiata dalla violazione del termine di ragionevole durata del processo). A questo proposito si è osservato che non assume alcun rilievo, a tale scopo, la continuità della sua posizione processuale rispetto a quella del dante causa, prevista dall'art. 110 c.p.c. (cfr. Cass. n. 16284 del 2009; Cass. n. 23416 del 2009; Cass. n. 1309 del 2011, ord., e Cass. n. 13803 del 2011), poiché il sistema sanzionatorio delineato dalla CEDU e tradotto in un sistema normativo nazionale attraverso l'emanazione della legge n. 89 del 2001 non si fonda sull'automatismo dell'erogazione di una forma di risarcimento a carico dello Stato, ma sulla somministrazione di sanzioni riparatorie a beneficio di chi abbia ricevuto danni patrimoniali o non patrimoniali, mediante indennizzi modulabili in relazione al concreto patema subito, il quale – si badi – presuppone la conoscenza del processo



e, soprattutto, l'interesse alla sua rapida conclusione (che implica la necessità di un ruolo attivo della parte nell'ambito del giudizio).

4. In definitiva, alla luce delle ragioni complessivamente esposte, deve ritenersi che il decreto della Corte territoriale si sia correttamente attenuto (sia sul piano del rispetto delle norme che dell'adequatezza della motivazione) ai principi di diritto precedentemente esplicitati e che, quindi, il ricorso deve essere respinto.

Sussistono congrui motivi, in relazione alla peculiarità della questione trattata e alla sua sostanziale novità nella giurisprudenza di questa Corte, per disporre l'integrale compensazione delle spese del presente giudizio.

PER QUESTI MOTIVI

La Corte *rigetta* il ricorso e compensa integralmente tra le parti le spese del presente giudizio.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Seconda Sezione Civile della Corte suprema di Cassazione, in data 8 febbraio 2013.

Il Consigliere estensore

Il Presidente

Il Funzionario Giudiziario
Dott.ssa Erika BIANNA

DEPOSITATO IN CANCELLERIA
Roma, 21 FEB. 2013